

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COPPA FRIULI - ASD"

Denominazione e sede

Art. 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

“ COPPA FRIULI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ”

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Viale Europa n.38 - 33050 Terenzano di Pozzuolo del Friuli (UD) e l'eventuale trasferimento della stessa non comporta modifica statutaria.

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono blu e giallo.

Finalità e strutture

Art. 4) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione e di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art. 5) Finalità principale dell'Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico e educativo perseguito attraverso l'organizzazione di attività Sportiva Dilettantistica a carattere competitivo e non nelle discipline di atletica leggera e cronometraggio e delle discipline sportive collegate e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline. L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, siano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, e agli statuti e ai regolamenti della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI cui deciderà di affidarsi.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne, sagre, giochi (anche da tavolo e/o carte);
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati, Affiliati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati, Affiliati o Partecipanti;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativa;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- trovare spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

La durata

Art. 6) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

I soci

Art. 7) Possono essere soci dell'Associazione tutti quelli che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le norme associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo: pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 8) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio che consegna il modulo di richiesta di ammissione. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato passivo dopo tre anni consecutivi presenti e attivi nell'Associazione con presenza nelle varie assemblee per permettere di capire e seguire gli scopi che si prefigge questa ASD.

I soci minorenni non hanno diritto di voto, come meglio specificato nell'art.18 del presente Statuto.

Art. 10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 11) La qualifica di socio non è temporanea (non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato) e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, morosità, mancato rinnovo entro i termini previsti o decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo qualora si voglia che abbiano effetto immediato (in caso contrario è sufficiente non rinnovare la quota associativa entro i termini).

L'espulsione è prevista quando il socio non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

La morosità si ha quando il socio non ottemperi ad un pagamento deciso dal Consiglio Direttivo per la partecipazione ad eventi o quant'altro sia organizzato o indetto dall'Associazione.

Il mancato rinnovo entro i termini previsti comporta il decadimento dalla condizione di socio. Nulla vieta alla persona di rifare richiesta di associarsi in un secondo tempo come nuovo socio ricominciando il percorso nell'Associazione.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 12) La quota associativa annuale e il periodo entro il quale il socio deve provvedere al bonifico della stessa per confermare la volontà di rimanere parte attiva della vita dell'Associazione verrà deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo dandone preventiva comunicazione a tutti i soci tramite messaggeria informatica (posta elettronica, Messenger, WhatsApp o altro).

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 15) Gli Organi dell'Associazione sono: L'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

L'Assemblea dei Soci

Art. 16) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 17) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, in altre parole quando sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno 14 giorni prima della data della riunione mediante l'utilizzo della messaggeria informatica (posta elettronica, Messenger, WhatsApp o altro). L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 18) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere (accompagnati da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela), hanno diritto di parola ma non di voto. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 19) L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 5 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 20) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante; è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

All'Assemblea straordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi s'intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere o Amministratore. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e Associazioni Sportive nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni che si riferiscono alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno, del rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio devono essere fatte con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di consensi prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi membri. In questa eventualità il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il Segretario e il Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso d'impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, in altre parole nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause d'impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, cioè dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote d'iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. E' fatto obbligo redigere il rendiconto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Lo scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L.289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Norme finali

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo in data 28 gennaio 2018.

Il Presidente dell'Assemblea
Alessandro Berlasso

Il Vicepresidente dell'Assemblea
Piergiorgio Iacuzzo

Il Segretario dell'Assemblea
Faida Fiorot

.....

.....

.....

Seguono le firme dei Consiglieri presenti:

Salvatore Vazzana

.....

Severino Bozzer

.....